

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 23/01/2019

FATTO E DIRITTO

In relazione ad un contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario, il ricorrente chiedeva a quest'ultimo copia della relativa documentazione, con specifico riguardo ai documenti di sintesi, senza tuttavia avere riscontro. Anzi, constatava di essere stato segnalato dallo stesso al CRIF. Pertanto, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi nella fase prodromica al ricorso, adiva questo Arbitro affinché ordinasse all'intermediario, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, ovvero ai sensi degli artt. 7 e 10 del d. lgs. 196/2003, di esibire il contratto sottoscritto tra le parti, nonché tutta la documentazione attinente, con espresso riferimento ai documenti di sintesi. Il tutto, con vittoria di spese.

Costitutosi, l'intermediario eccepiva preliminarmente l'irricevibilità del ricorso, per mancanza del preventivo reclamo; in particolare, secondo l'intermediario non vi era corrispondenza tra ricorso – in cui il ricorrente chiedeva l'esibizione della documentazione inerente al contratto di finanziamento n. ***01, ed il reclamo – in cui, invece, il ricorrente aveva chiesto genericamente la produzione “del contratto perfezionato con l'intermediario”.

Nel merito, poi, l'intermediario dichiarava di produrre il contratto di finanziamento n. ***01, così come richiesto dal ricorrente, chiedendo venisse accertata la cessazione della materia del contendere.

Ad abundantiam, l'intermediario evidenziava che la segnalazione in CRIF del nominativo del ricorrente, di là dal fatto che non era stata oggetto di alcuna doglianza nel ricorso, comunque, ineriva a un diverso rapporto contrattuale intrattenuto dal ricorrente con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario (**15), e non già a quello oggetto di contestazione nel ricorso (n. **01). Evidenziato, infine, che il ricorso all'ABF non richiede l'assistenza di un difensore per cui risultava infondata anche la domanda sulle spese, chiedeva al Collegio di respingere il ricorso.

Il ricorrente replicava che il contratto prodotto dall'intermediario non riguardava il rapporto di finanziamento n. **01, insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'intermediario tuttavia, in sede di controrepliche, segnalato che solo per mero errore materiale in sede di controdeduzioni era stato prodotto un contratto diverso, provvedeva ad allegare il contratto n. **01 oggetto di contestazione, rinviando alle conclusioni effettuate in sede di controdeduzioni.

Il Collegio, constatata, in base alla documentazione agli atti, la sostanziale corrispondenza tra il contenuto del reclamo e del ricorso con riguardo alla domanda di esibizione della copia del contratto di finanziamento in questione, preliminarmente rigetta l'eccezione di rito sollevata dal resistente in ordine alla mancanza del preventivo reclamo.

Nel merito, tuttavia, rilevato che nel ricorso non è formulata alcuna contestazione in ordine alla segnalazione al CRIF (di cui il ricorrente si è doluto solo in sede di reclamo), questo Arbitro prende atto dell'avvenuta produzione ad opera dell'intermediario, in occasione del deposito delle controrepliche, della copia della documentazione richiesta mediante ricorso, comprensiva anche dell'estratto conto

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO